

Li comune può erogare contributi alle associazioni sportive o di volontariato solo sulla base del proprio piano strategico e delle priorità programmate e quando le finalità delle associazioni corrispondono a quelle istituzionali dell'ente locale. Tali contributi, una volta concessi, devono essere finalizzati - ad esempio - a promuovere e valorizzare la pratica dello sport e delle attività ricreative a essa collegate come pure l'organizzazione di manifestazioni sportive. I soggetti interessati devono avere, per ottenere i contributi da parte del comune, alcuni requisiti stabiliti in apposito regolamento comunale di cui all'articolo 12, della legge n. 241/90. Ai sensi dei commi 8 e 9 del Dl 78/10, le Pa non possono effettuare, dal 2011, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, così come non possono sostenere alcuna spesa per sponsorizzazioni. Peraltro i trasferimenti in conto esercizio a fondo perduto, condizionati e non condizionati a un obbligo di fare da parte di chi li riceve, riconosciuti annualmente e a tantum dall'amministrazione comunale sulla base dell'apposito regolamento di cui all'articolo 12, della legge 241/90, ad associazioni, gruppi, comitati, enti, società, per lo svolgimento delle proprie attività culturali, sportive, ricreative e similari, non sono influenzati dalle norme citate, e dunque sono attribuibili a prescindere dai nuovi vincoli normativi.

A cura di **Ciro D'Aries**

✓[4062]

TARIFE NON APPROVABILI CON EFFETTO RETROATTIVO

■ Una società d'ambito, a totale capitale pubblico, gestisce il servizio Rsu (rifiuti solidi urbani) in house dal 2005 e vanta crediti nei confronti dei cittadini dei vari comuni che non hanno pagato le bollette Tia in quanto le tariffe sono state determinate dalla società e non dal consiglio comunale, come previsto dal Dlgs 22/97. Si chiede se i sindaci soci possono con propria ordinanza determinare le tariffe e ordinare alla società di riattivare la riscossione, e se i consigli comunali possono ora approvare le tariffe Tia retroattive, per gli anni 2005/2009. In caso di impossibilità di riscossione dei crediti da parte della società, i comuni dovranno rispondere delle somme dovute dai propri cittadini per pagare i debiti della società o rispondono solamente per la quota sociale?

Peppe Nicolosi - POGGIOREALE

L'articolo 49, comma 8, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che la tariffa d'igiene ambientale «è determinata dagli enti locali», con evidente riferimento ai comuni. L'articolo 42 del Tuel (Testo unico degli enti locali, ap-

Numero 84 - 15 novembre 2010

provato con Dlgs 18 agosto 2000, n. 267), a sua volta, attribuisce al consiglio comunale la competenza a deliberare su alcuni atti fondamentali, fra cui l'«istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote» (lettera f). Poiché il consiglio ha già deliberato l'istituzione della Tia (l'atto fondamentale), spetta alla giunta comunale il potere di deliberare le aliquote unitarie per metro quadrato, da applicare concretamente ai contribuenti. Quindi le tariffe vanno istituite con deliberazione di giunta e non con ordinanza del sindaco.

L'approvazione delle tariffe è un atto che va allegato al bilancio di previsione, e quindi deve essere stato formalmente deliberato nel termine di approvazione del bilancio stesso (articolo 172, Tuel). È impossibile perciò approvare le aliquote tributarie una volta che sia spirato tale termine. La retroattività non è consentita, come proclama esplicitamente l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, meglio nota come «statuto dei diritti del contribuente» («le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»).

Il lettore non precisa la forma della società interamente partecipata dal comune, ma deve trattarsi verosimilmente di una società per azioni. Nelle società per azioni «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio» (articolo 2325 del codice civile). Il comune pertanto non risponde delle «somme dovute dai propri cittadini» a titolo di tariffa. Può però rispondere dei danni sofferti dalla società, causati dall'improvvisa delibera che le demandava la determinazione delle tariffe (articolo 2043 del codice civile: «qualunque fatto ... colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»).

A cura di **Ezio Maria Pisapia**

[4063]

SI' ALLO STAND DI ALIMENTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE

■ Una associazione culturale, operante nell'ambito di manifestazioni musicali, organizza annualmente un concerto con ingresso libero. Nell'ambito della manifestazione musicale, l'associazione allestisce uno stand ove si somministrano bevande e alimenti, il cui ricavato viene utilizzato per fini istituzionali.

Il problema che si pone annualmente è quello dell'autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande a nome dell'associazione, in quanto il responsabile dell'ufficio commercio del comune sostiene che, non esistendo più l'autorizzazione temporanea, non è possibile rilasciare alcun permesso.

Esiste una soluzione al problema? È possibile avere i riferimenti normativi?

G.L. - POTENZA

Numero 84 - 15 novembre 2010